REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –

in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito allo scambio di note scritte, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2475/2021 r.g. e vertente

tra

[redacted] (c.f. [redacted] elettivamente domiciliata a Messina presso lo studio dell'avv. Vincenzo La Cava, che la rappresenta e difende per procura in atti,

ricorrente

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, legalmente domiciliati presso la sede del predetto Ambito, rappresentati e difesi dal funzionario dr.ssa Alessandra Meliadò,

resistenti

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CATANIA,

resistente contumace

e nei confronti

di tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2021/2022, scuola secondaria di secondo grado, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2021/2022, e provenienti da GAE, tutti i docenti partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2021/2022,

convenuti contumaci

Firmato Da: TOTARO VALERIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 715545d2c20ecc85

3.- Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti risulta che tra i posti in organico di diritto vacanti e disponibili per la mobilità 2021/2022 destinati ai trasferimenti interprovinciali dall'U.S.P. di Messina sul sostegno alcuni sono stati assegnati a docenti con minor punteggio rispetto alla ricorrente (cui sono stati attribuiti 76 + 48 punti, oltre 6 punti per il ricongiungimento) e con precedenza "prevista dal C.C.N.I.": [redacted] va tutti con 29 punti e Daniela Ferraro con 35 punti.

L'Amministrazione scolastica non ha specificato né documentato, pur avendone la possibilità, che trattasi di precedenza di grado superiore rispetto a quella spettante alla [redacted] Pertanto, attesa la disponibilità del posto, in mancanza di altre ragioni ostative si deve ritenere acclarato il diritto dell'istante al movimento richiesto in virtù dell'invocato diritto di precedenza fin dal 1 settembre 2021.

Il Ministero va, quindi, condannato a trasferire definitivamente la ricorrente presso il comune di Messina, secondo il criterio di viciniorietà rispetto a quello di residenza dell'assistito (via Trento, is. 72, Messina). A ciò non osta l'eventuale carenza del relativo posto nell'attuale dotazione organica, atteso che l'amministrazione potrà dare esecuzione al *dictum* giudiziale anche mediante collocamento in soprannumero dell'avente diritto (v. Cass. n. 18191/2016).

Ogni altra domanda o questione resta assorbita.

4.- Le ragioni della decisione e l'esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito e di legittimità giustificano però la compensazione integrale delle spese di entrambe le fasi del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:

1) dichiara la contumacia dell'U.S.P. di Catania e dei controinteressati convenuti;

2) dichiara il diritto di [redacted] nell'ambito della mobilità 2021/2022 al trasferimento interprovinciale presso una delle scuole ricomprese nel comune di Messina quale docente di scuola secondaria di secondo grado, posto sostegno, con la precedenza di cui all'art. 33, commi 5 e 6, della legge n. 104/1992 in virtù del punteggio posseduto e secondo l'ordine indicato nella relativa domanda;

3) per l'effetto condanna il Ministero resistente a provvedere al suddetto movimento con decorrenza 1.9.2021;

Firmato Da: TOTARO VALERIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 715545d2c20ecc85